

Regolamento sul trattamento dei dati personali effettuato dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

Decreto presidenziale 15 novembre 2019 N.66/N

Art. 1

Ambito d'applicazione

1. Il presente Decreto disciplina i trattamenti dei dati personali effettuati dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento europeo) e in attuazione dei principi di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le disposizioni del presente Decreto recano principi applicabili all'ordinamento del Segretariato generale, nel pieno rispetto dell'autonomia dell'organo costituzionale.
3. Sono da intendersi disciplinati anche i trattamenti di dati effettuati dal Segretariato generale in relazione a rapporti instaurati, in qualsiasi forma, con soggetti terzi.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente Decreto i trattamenti di dati riferibili alle materie connesse all'esercizio di funzioni e prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica. Sulla predetta esclusione decide il Presidente della Repubblica.

Art. 2

Responsabili del trattamento dei dati

1. I Capi degli Uffici e dei Servizi sono i responsabili dei trattamenti dei dati effettuati nell'ambito delle specifiche competenze.
2. Il Segretario generale, in qualità di legale rappresentante del titolare del trattamento, o soggetto da lui delegato, vigila sulla puntuale osservanza della normativa di cui al presente Decreto da parte dei responsabili del trattamento.
3. Ciascun responsabile deve assicurare che il trattamento avvenga per le finalità connesse allo svolgimento delle competenze assegnate dai regolamenti del Segretariato, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle predette funzioni, e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 4 del presente Decreto.
4. I responsabili devono garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati tutelino la riservatezza dei dati trattati.
5. I responsabili del trattamento devono tenere informato costantemente il Segretario generale sulle caratteristiche del trattamento dei dati, sulle misure di sicurezza adottate e sulle garanzie apprestate a tutela dei singoli interessati.

6. I responsabili possono designare, con specifico atto scritto, i subresponsabili di singoli trattamenti effettuati dal Servizio o dall'Ufficio di appartenenza.

7. Il Segretario generale deve essere previamente informato di tali designazioni.

Art. 3

Registri del trattamento

1. I responsabili del trattamento redigono, conservano e aggiornano un registro delle attività dei trattamenti dei dati effettuati sotto la propria responsabilità in conformità all'art. 30 del Regolamento europeo.

2. La redazione e la conservazione del registro di cui al comma 1 possono essere delegate ad uno o più dipendenti.

Art. 4

Modalità del trattamento dei dati e misure di sicurezza

1. I responsabili del trattamento dei dati individuano le misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a garantire che il trattamento sia effettuato in conformità alla normativa di cui all'art. 1, comma 1, del presente Decreto.

2. Il Servizio sistemi informatici è responsabile della definizione e dell'aggiornamento periodico delle misure di sicurezza volte alla protezione delle infrastrutture informatiche del Segretariato generale.

3. Delle misure di sicurezza adottate ai sensi dei commi 1 e 2 è informato il Responsabile della protezione dei dati di cui al successivo articolo 7.

Art. 5

Diritti dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano.

2. Il Segretariato generale, valutate le finalità ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente Decreto, garantisce all'interessato l'esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento europeo.

Art. 6

Trattamento di categorie particolari di dati personali

1. Il trattamento dei dati personali che rivelano l'origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento dei dati genetici, dei dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, e dei dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, è effettuato in conformità alla normativa di cui all'art. 1, comma 1, del presente Decreto.

Art. 7

Designazione del Responsabile della protezione dei dati- R.P.D.

1. Il titolare designa il Responsabile della protezione dei dati, prevedendo che questi rivesta la posizione e svolga le funzioni di cui agli articoli 38 e 39 del Regolamento europeo.

Art. 8

Norme finali

1. A partire dall'entrata in vigore del presente Decreto, è abrogato il Decreto presidenziale 27 marzo 2006, n. 80/N.
2. Il Segretario generale è autorizzato ad adottare, con proprio atto, disposizioni di attuazione e di esecuzione del presente Decreto e a provvedere al coordinamento del medesimo con la normativa vigente in materia.